



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di Marzo alle ore 21:00 per riunione di Consiglio svolta in videoconferenza come da Decreto del Sindaco prot. 3272 del 30/03/2020
Eseguito l'appello, risultano presenti e collegati in videoconferenza:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco	X	
STECCO MARCELLO	Consigliere	X	
REDA CRISTINA	Consigliere	X	
VERONESI ANTONELLA	Consigliere	X	
MARZI GIADA	Consigliere	X	
LANDINI LORENZO	Consigliere	X	
FODERARO GIUSEPPINA	Consigliere	X	
BALASINI MARCELLO	Consigliere	X	
MONTANARI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
SIMONAZZI MARIAROSA	Consigliere	X	
FAIETTI ALESSANDRO	Consigliere	X	
DOLCE ANNA	Consigliere	X	
VOLOGNI PATRIZIA	Consigliere	X	

Totale Presenti: 13
Totale Assenti: 0

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: CARNEVALI FEDERICO, GIALDINI MATTEA, MAESTRI ELEONORA

Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini Il Segretario Comunale il quale ha accertato l'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza secondo le modalità del Decreto del Sindaco prot. 3272 del 30/03/2020.

Il Renzo Bergamini, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021

Il Sindaco Bergamini Renzo introduce l'argomento di cui al presente punto dell'ordine del giorno. Si specifiche che vengono confermate le aliquote del 2020 senza nessuna variazione.

La consigliera Vologni Patrizia chiede se il comune di Gualtieri è il più basso come Imu nella bassa reggiana.

Il Sindaco risponde di sì.

Nessun altro chiede la parola

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- L'art. 52 del DLgs. N. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni; l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 rubricato: "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 1 commi 380 e seguenti della Legge n. 228 del 24/12/2012; la Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, commi dal 707 al 718.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme Statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO:

- l'art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;
- Decreto Ministero dell'Interno, 13 gennaio 2021, il quale ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle

disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto

ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

PRESO ATTO che lo stanziamento di bilancio per l'esercizio 2021 relativo al gettito IMU ordinaria, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale – FSC è quantificato in € 1.071.386,37 e che il medesimo concorre al perseguimento dell'equilibrio di bilancio;

VISTO CHE con la propria delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2020 sono state approvate le aliquote e agevolazioni per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2020;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2021, **confermando quanto già previsto nel 2020**:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
<p>6 per mille</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo</p>

<p style="text-align: center;">ESENTE</p>	<p>nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Sono ESENTI le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. <p>Sono ESENTI gli:</p> <p>ALLOGGI SOCIALI</p> <p>I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale</p>
<p style="text-align: center;">6 per mille</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p style="text-align: center;">7,6 per mille</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p>

<p style="text-align: center;">7,6 per mille</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – CASE VUOTE POSSEDUTE DA ANZIANI PRESSO PARENTI. Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze posseduti da anziani che spostano la propria residenza presso un parente entro il 2° grado, sia in linea retta che collaterale, per motivi di salute.</p>
<p style="text-align: center;">8,6 per mille</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI “ NON AFFITTABILI “. Si applica solo agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze i quali siano dichiarati come “non affittabili “ in quanto strutturalmente non ultimati, a pena di decadenza del diritto dietro presentazione di certificazione tecnica a cura del proprietario dell'immobile medesimo entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione.</p>
<p style="text-align: center;">9,2 per mille</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE - ALTRI IMMOBILI L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● D/1 Opifici ● D/2 Alberghi e pensioni ● D/3 Teatri, cinematografi, Sale per concerti, spettacoli e simili ● D/4 Case di cura e Ospedali ● D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi ● D/7 Fabbricati costruiti per le esigenze di una attività industriale ● D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.
	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</p> <p>1. ALTRI FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie ed anche :</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero; - alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado.

<p style="text-align: center;">9,8 per mille</p>	<p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p>2. ALTRI IMMOBILI</p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non pertinenza) <p>e agli Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie.</p>
<p style="text-align: center;">7,6 per mille</p>	<p>TERRENI AGRICOLI</p> <p>Situati nella "GOLENA CHIUSA" del fiume Po, i cui mappali, suddivisi per foglio, sono evidenziati nell'allegato "A" della presente deliberazione, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale al presente atto deliberativo.</p> <p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.L. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
<p style="text-align: center;">9,8 per mille</p>	<p>TERRENI AGRICOLI diversi da quelli indicati nel riquadro precedente.</p> <p>-----</p>

	<p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.L. 99/2004 indipendentemente dalla loro ubicazione; - costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
<p>10,6 per mille</p>	<p><u>ALIQUOTA PER:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>AREE EDIFICABILI</u> - <u>Categoria D5</u> - Si applica anche alle categorie abitative da A1 ad A9 e alle loro pertinenze: <ol style="list-style-type: none"> 1. a disposizione del proprietario 2. vuote
<p>2,5 per mille</p>	<p>ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA,</p> <p>fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<p>1,0 per mille</p>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA,</p> <p>di cui al comma 750 Legge 160/2019.</p>

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione Bassa Reggiana, Dott. Giacomo Spatazza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da STEFANO GANDELLINI, RENZO BERGAMINI e stampato il giorno 26/03/2021 da Cristiana Iorio. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Rag. Zambelli Alberico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata:
componenti il consiglio presenti n. 13; votanti n. 13; favorevoli n. 13; contrari e astenuti n. zero;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata, per la immediata eseguibilità dell'atto:
componenti il consiglio presenti n. 13; votanti n. 13; favorevoli n. 13; contrari e astenuti n. zero;

DELIBERA

- 1) Di approvare le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria - **IMU** per l'anno **2021** per il Comune di Gualtieri, **come da prospetto riportato in premessa del presente atto**;
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 4) Di dare atto per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge in materia.
- 5) Di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – Funzionario Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana";
- 6) Di dichiarare ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruzione della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- 7) Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D.LGS. n.267/2000.

Allegato "A"

GOLENA CHIUSA

Foglio n. 2, mappali n.:

29,30,37,38,39,41,42,43,44,58,59,60,62,63,64,69,70,71,72,76,77,78,79,80,81,82,83,84,88,89,90,92,93,94,dal 96 al 112,118,119,133,134,135,136.

Foglio n. 3, mappali n.:

74,75,77,78,79,80,dal 83 al 93,95,102,103,dal 106 al 114,dal 117 al 122.

Foglio n. 4, mappali n.:

11,12,17,18,19,20,29,30,31,dal 40 al 46,dal 49 al 55,59,60,dal 70 al 74,89,92,94,95,307,308,311,315,316,319,320, dal 323 al 326,328, dal 330 al 334, dal 338 al 344, 391,393,395,397,399,401,403,405,407,409,411,413,415,417, dal 421 al 424.

Foglio n. 5, mappali n.:

dal 1 al 63, dal 77 al 93, dal 95 al 107, 110,125,163,166,167,170,173,175,177,179,181,199,201,203,205,207,209,211,213,216.

Foglio n. 6, mappali n.:

1,2,6,8,9,10, dal 13 al 17, dal 19 al 60,62,63,64,65,dal 276 al 284, dal 286 al 290,302.

Foglio n. 7, mappali n.:

29,dal 32 al 36, 40,41,42, dal 44 al 50,52,53,55,56,59,dal 62 al 69,73,74,76,78,80,83,84,dal 86 al 90,92,93,94,98,99,100,dal 102 al 106,dal 109 al 116,118,119,131,132,133,135,dal 139 al 142, dal 146 al 159,162,163,164,165,dal 168 al 177,dal 182 al 192,dal 194 al 204,dal 210 al 215,dal 217 al 221,228,dal 232 al 243,247,268,271,312,316,318,326,335,337,339, dal 341 al 345,347,349,351,353,355,356,357,359,362,363,364,371,380,382,387,388.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Renzo Bergamini

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Gandellini



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA

Premesso che la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021

ha conseguito il parere di regolarità tecnica secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gualtieri, li 09/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberico Zambelli / INFOCERT SPA



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021

ha conseguito il parere di regolarità tecnica secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gualtieri, lì 09/03/2021

IL RAGIONIERE
Alberico Zambelli / INFOCERT SPA



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA

Premesso che la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021.

ha conseguito il parere di regolarità tecnica secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gualtieri, lì 13/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
DELL'UNIONE BASSA REGGIANA
DOTT. SPATAZZA GIACOMO